

# Aggiornamento giurisprudenziale

## Diritto Civile e Diritto Amministrativo

n. 04 / 2026

### DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Corte di Cassazione, 12 marzo 2026, n. 5616** – onere della prova e conto corrente: nel giudizio promosso contro la banca per la restituzione di somme ritenute indebite a causa di clausole contrattuali nulle, grava sul correntista l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei versamenti mediante la produzione del contratto.

**Corte di Cassazione, 12 marzo 2026, n. 5608** – onere della prova: nella ricostruzione del rapporto dare/avere, la banca può assolvere al proprio onere della prova anche mediante la produzione di estratti conto incompleti, purché metta comunque a disposizione documenti idonei a ricostruire integralmente le movimentazioni. Una volta acquisita conoscenza di tali documenti, il correntista ha l'obbligo di contestare puntualmente le singole annotazioni; in difetto, opera la presunzione di veridicità delle scritture contabili della banca. Una contestazione generica del saldo non è sufficiente a superare la pretesa creditoria.

### DIRITTO SOCIETARIO

**Corte di cassazione, 12 marzo 2026, n. 5587** – principio di continuità dei bilanci e onere di allegazione nella loro impugnazione: il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio dell'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura di quello precedente, non comporta una trasmissione automatica dei vizi giuridici da un bilancio all'altro, gravando sull'impugnante l'onere di allegare la persistenza dei vizi dedotti anche nei bilanci successivi.

### DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

**Corte di Cassazione, 18 marzo 2026, n. 6841** – domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento del convenuto: se la domanda di risoluzione per inadempimento, proposta prima del fallimento, serve a fondare pretese restitutorie o risarcitorie verso la massa, non può più proseguire nel giudizio ordinario dopo il fallimento; deve invece essere fatta valere nel procedimento concorsuale di accertamento del passivo. Resta invece trattabile davanti al giudice ordinario quando mira a risultati estranei al concorso, oppure quando sia già intervenuta una sentenza, ancorché non definitiva.



**Corte di Cassazione, 9 marzo 2026, n. 5305** – opposizione alla dichiarazione di fallimento: ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile.

## **DIRITTO ASSICURATIVO**

**Corte di Cassazione, 16 marzo 2026, n. 5911** – la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'impresa assicuratrice per il fatto illecito del subagente, l'assicuratore risponde dei danni cagionati al cliente anche quando il subagente collabori solo con l'agenzia e non abbia un rapporto diretto con la compagnia, purché la sua attività sia stabilmente e funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa, idonea a ingenerare nel cliente un ragionevole affidamento sulla riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia, e sussista il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e l'illecito.

## **DIRITTO AMMINISTRATIVO**

**Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 marzo 2026, n. 2492** – in tema di autorizzazione paesaggistica rilasciata in funzione del condono edilizio, la Soprintendenza deve limitarsi a valutare la compatibilità paesaggistica delle sole opere abusive oggetto dell'istanza di sanatoria, senza sconfinare in valutazioni urbanistico-edilizie di competenza esclusiva del Comune e senza fondare il diniego su ulteriori presunti abusi non accertati.

**Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2026, n. 2390** – la regola dell'alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ora Ricorso Straordinario) e il ricorso giurisdizionale trova applicazione non solo quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione del medesimo atto ma anche quando, come nel caso in esame, vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito: gli atti che precedono il decreto decisorio non sono pertanto impugnabili.

**Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2026, n. 2351** – le obbligazioni assunte con convenzioni urbanistiche, ivi compresi gli oneri cd. "concertativi" (come la realizzazione di una strada extra ambito), hanno natura di obbligazioni *propter rem* e, in quanto tali, si trasmettono agli aventi causa quali attuali proprietari dei lotti, che rispondono solidalmente verso il Comune indipendentemente dalle vicende interne al consorzio o dalle transazioni intervenute con altri coobbligati.

## **DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO**

**Corte di Cassazione, 12 marzo 2026, n. 5616 – onere della prova e conto corrente: nel giudizio promosso contro la banca per la restituzione di somme ritenute indebite a causa di clausole contrattuali nulle grava sul correntista l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei versamenti mediante la produzione del contratto.**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5616, pubblicata in data 12 marzo 2026, si è espressa in materia di onere della prova e azione di ripetizione dell'indebito.

Al riguardo la Suprema Corte ha osservato che, *«in materia di contratti bancari, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo»*.

In particolare, secondo la Corte, *«è il correntista, che agisce in via di ripetizione, il soggetto tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla banca come appostate sul conto a debito del cliente siano prive di una valida causa debendi»*.

La Corte di Cassazione ha quindi affermato che ***«nei rapporti di conto corrente bancario il cliente, che agisc(e) per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione»***.

**Corte di Cassazione, 12 marzo 2026, n. 5608 – onere della prova: nella ricostruzione del rapporto dare/avere, la banca può assolvere al proprio onere della prova anche mediante la produzione di estratti conto incompleti, purché metta comunque a disposizione documenti idonei a ricostruire integralmente le movimentazioni. Una volta acquisita conoscenza di tali documenti, il correntista ha l'obbligo di contestare puntualmente le singole annotazioni; in difetto, opera la presunzione di veridicità delle scritture contabili della banca. Una contestazione generica del saldo non è sufficiente a superare la pretesa creditoria.**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5608, del 12 marzo 2026, si è pronunciata in tema di onere della prova in capo alla banca nella ricostruzione dell'andamento del conto corrente nel procedimento monitorio.

La Suprema Corte ha in primo luogo ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui *«in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti»*.

Ed invero la Corte ha in più occasioni affermato che *«l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente (...) di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto; ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 cc, le risultanze delle scritture contabili»*.

Nella specie i giudici di merito hanno rilevato che *«le riproduzioni contabili e i 'conti scalari' (...) contenevano gli elementi previsti dalla normativa, perché esponevano, con riferimento a ciascun arco temporale, l'elenco delle operazioni annotate in conto, sia in entrata che in uscita, riportando, per ciascuna di esse, la data e la valuta ed il consequenziale saldo, iniziale e finale (argomento in fatto insindacabile in queta sede ed invero neppure aggredito dal ricorso) e che il correntista era stato messo in grado di conoscerle quanto meno dalla loro produzione in giudizio e di effettuare la specifica contestazione di ciascuna annotazione, ma che ciò non era avvenuto»*.

In particolare, *«il correntista (...) era stato messo in grado di conoscerle, quanto meno dal momento della loro produzione in giudizio che equivaleva a trasmissione ex art. 1832 primo comma c.c. nonché di effettuare la specifica contestazione di ciascuna annotazione in conformità a quanto prevede l'art. 2712 c.c. ma che ciò, nella specie, non era avvenuto»*.

A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che, *«in tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni»*.

La Corte di Cassazione ha altresì condiviso l'operato della Corte d'Appello nella parte in cui *«il giudice di merito ricorre alla prova per presunzioni circa la ricezione degli estratti conto (aspetto peraltro non censurato in sé) e circa, quindi, la loro tacita approvazione, in quanto poggia su due fatti storici (non presunti): la mancanza di contestazioni, in corso di rapporto, circa il fatto della trasmissione e ricezione degli estratti conto trimestrali (che non risulta smentita in atti), ed il fatto, concordante, che detti estratti fossero nella disponibilità degli appellanti in quanto sottoposti alla verifica di un loro consulente per le contestazioni sulla illiceità delle appostazioni a debito contestate in giudizio».*

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Corte di cassazione, 12 marzo 2026, n. 5587 – principio di continuità dei bilanci e onere di allegazione nella loro impugnazione: il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio dell'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura di quello precedente, non comporta una trasmissione automatica dei vizi giuridici da un bilancio all'altro, gravando sull'impugnante l'onere di allegare la persistenza dei vizi dedotti anche nei bilanci successivi.**

La Suprema Corte ha affermato che *«il principio di continuità dei bilanci afferma [...] che il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente»*, precisando tuttavia che tale continuità non implica automaticamente la propagazione delle invalidità giuridiche.

La Corte ha chiarito che *«non sussiste alcuna automatica o presuntiva trasmissione del vizio da un bilancio all'altro»* e che, conseguentemente, *«l'impugnante ha l'onere di dedurre che i vizi lamentati a sostegno dell'invalidità del primo bilancio impugnato si sono trasmessi anche ai bilanci successivi».*

Secondo la Cassazione, la continuità rilevante è *«una continuità di natura contabile [...] e di natura giuridica»*, ma la trasmissione del vizio *«va specificamente allegata dall'impugnante»*, poiché, in difetto, *«opera il meccanismo di sanatoria deducibile dall'art. 2434-bis, primo comma, cod. civ., che prevede una presunzione, iuris tantum, di autonomia e integrità del bilancio dell'esercizio successivo».*

Pertanto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *«il principio di continuità dei bilanci [...] non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio»*, con la conseguenza che *«l'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi al primo, [ha] l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio».*

## DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

**Corte di Cassazione, 18 marzo 2026, n. 6841 – domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento del convenuto: se la domanda di risoluzione per inadempimento, proposta prima del fallimento, serve a fondare pretese restitutorie o risarcitorie verso la massa, non può più proseguire nel giudizio ordinario dopo il fallimento; deve invece essere fatta valere nel procedimento concorsuale di accertamento del passivo. Resta invece trattabile davanti al giudice ordinario quando mira a risultati estranei al concorso, oppure quando sia già intervenuta una sentenza, ancorché non definitiva.**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6841, pubblicata in data 18 marzo 2026, si è pronunciata in tema di domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento del convenuto.

In primo luogo, le Sezioni Unite, analizzando l'art. 72, c. 5, L.F., hanno affermato che *«la norma stabilisce, come si è visto, che 'se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V' della legge fallimentare. Ci si è interrogati, in proposito, se 'la domanda' in questione sia solo quella restitutoria o risarcitoria, o se il legislatore abbia utilizzato tale termine per indicare sia la domanda diretta ad ottenere la ripetizione di quanto prestato e il ristoro del danno sofferto, sia quella volta alla pronuncia di risoluzione del contratto. È controverso, in altri termini, se si debba limitare la portata della disposizione (...) o se sia l'intera controversia (...) a dover trasmigrare in sede fallimentare».*

La Corte ha precisato che: *«è del tutto ovvio, anzitutto, come il trasferimento nella sede fallimentare della domanda risolutoria (...) sia escluso nel caso in cui la domanda stessa sia stata già decisa con sentenza non passata in giudicato (...) In secondo luogo, è pacifico che il giudizio vertente sulla risoluzione possa sempre proseguire nella sede contenziosa ordinaria ove il contraente in bonis non intenda avanzare pretese nei confronti della massa (...) Il principio (...) dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo (...) non ha (...) modo di entrare in gioco se la domanda è diretta a conseguire (...) finalità estranee alla partecipazione al concorso».*

Ancora, la Cassazione, analizzando l'art. 52, L.F., ha chiarito che *«tale assetto normativo fa ritenere del tutto ragionevole l'enunciato che colloca all'interno del concorso le domande di risoluzione contrattuale preordinate a far valere diritti nei confronti della massa. L'accertamento di tali diritti è difatti strettamente dipendente dalla ricognizione della vicenda risolutoria, nel senso che in tanto essi si configurano, in quanto la domanda di risoluzione abbia trovato accoglimento. Ove si ponga mente alla stretta correlazione esistente tra la risoluzione del contratto e i crediti restitutori e risarcitori (...) non si può non credere che il*

*giudizio inerente alla pregiudiziale costitutiva meriti di essere trattato (...) nelle forme dell'accertamento del passivo».*

Alla luce di quanto precede, la Corte ha affermato che: *«le considerazioni che precedono inducono dunque a credere che l'art. 52 L.F. indirizzi la domanda di risoluzione del contratto (...) strumentale alla partecipazione al concorso, all'interno del procedimento di accertamento dei crediti. (...) L'art. 72, comma 5 (...) non integra una eccezione alla regola (...) ma risulta anzi del tutto coerente con essa regola. La 'domanda' (...) è evidentemente quella in cui confluiscono l'istanza risolutoria e quelle restitutoria e risarcitoria (...) si stenta a credere che il legislatore abbia voluto solo fissare (...) una regola (...) con riferimento alle domande accessorie (...) Il disposto degli artt. 52 (...) e 72 (...) non consente di ritenere che la domanda (...) si sdoppi, proseguendo sia in sede ordinaria [...] che in sede fallimentare (...) A parte il caso della pronuncia di sentenza non passata in giudicato, la domanda di risoluzione può avere ulteriore corso (...) nella sola ipotesi in cui il contraente in bonis non intenda avanzare pretese nei confronti della massa».*

Pertanto, le Sezioni Unite, con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto finalizzata al risarcimento del danno o alla prestazione restitutoria, hanno sancito che: *«la sorte di essa, avanti al giudice ordinario, è segnata; e ciò nel senso che quel giudice deve dichiarare la domanda in questione improcedibile. (...) la dichiarazione di fallimento si attegga a causa di improcedibilità (...) ove l'orizzonte sia la definitiva migrazione (...) della domanda di credito in una insinuazione al passivo (...) A fronte della dichiarazione di fallimento (...) il giudizio di risoluzione (...) deve essere definito in rito con una pronuncia di improcedibilità».*

In conclusione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: ***«la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato».***

**Corte di Cassazione, 9 marzo 2026, n. 5305 – opposizione alla dichiarazione di fallimento: ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile.**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5305, pubblicata in data 9 marzo 2026, si è pronunciata, nell'ambito di un reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, in tema di liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore.

In primo luogo, la Corte ha richiamato il proprio orientamento, affermando che: *«secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, 'ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verifica'»*.

La Suprema Corte ha altresì precisato che *«tale principio è stato esteso anche all'ipotesi di opposizione alla dichiarazione di fallimento conseguente a pronuncia di risoluzione del concordato preventivo, osservandosi che 'ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto' (Cass n. 1346/2013) e al caso di giudizio di reclamo avverso una sentenza di fallimento dichiarata a seguito di diniego di omologazione del concordato preventivo»*.

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: **«ritiene il Collegio che all'orientamento testé esposto debba essere data continuità anche nella fattispecie in esame di dichiarazione di giudizio avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale a seguito di pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, in quanto il valore della causa inteso quale 'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione' (...) è ancorato non a parametri determinati ricavabili dall' art. 17, comma 1, c.p.c. (...) ma agli interessi concretamente perseguiti dalle parti che si contrappongono, di natura indeterminabile, che sono quelli della soluzione negoziata della crisi di impresa, da una parte, e dell'accertamento dello stato di insolvenza, dall'altra parte»**.

## DIRITTO ASSICURATIVO

**Corte di Cassazione, 16 marzo 2026, n. 5911– la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'impresa assicuratrice per il fatto illecito del subagente, l'assicuratore risponde dei danni cagionati al cliente anche quando il subagente collabori solo con l'agenzia e non abbia un rapporto diretto con la compagnia, purché la sua attività sia stabilmente e funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa, idonea a ingenerare nel cliente un ragionevole affidamento sulla riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia, e sussista il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e l'illecito.**

La Suprema Corte, con sentenza n. 5911 del 16 marzo 2026, si è pronunciata su un giudizio avente ad oggetto il pagamento degli importi maturati dalle polizze vita e il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, affrontando il tema della responsabilità dell'assicuratore per l'attività del subagente.

La Suprema Corte ha precisato che la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. è tradizionalmente ricondotta al principio *cuius commoda, eius et incommoda*, nel senso che chi si avvale stabilmente dell'attività altrui per il perseguimento dei propri fini deve sopportarne anche le conseguenze dannose, precisando che tuttavia: *«la responsabilità aquiliana per fatto altrui di cui all'art. 2049 c.c. - proprio perché costituisce un criterio oggettivo di imputazione- non è configurabile in ogni ipotesi di semplice utilizzazione dell' opera di terzi: essa presuppone un rapporto di preposizione caratterizzato da una relazione di soggezione/eterodirezione ( contrattuale o funzionale) che non può essere surrogata dalla sola utilità ricavata dal committente, né dalla mera astratta possibilità di incidere sull' attività altrui».*

La Corte ha poi affermato che, in via generale, *«la preposizione è configurabile, anche in assenza di rappresentanza, nei rapporti sostanzialmente assimilabili alla parasubordinazione, quali-in particolare- l' agenzia assicurativa, e può estendersi, in determinate condizioni, ai subagenti, “nonostante la tendenziale autonomia della posizione del subagente rispetto all' assicuratore, nell' ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un' organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell' ipotesi in cui ricorra la prova di un' apparenza di rapporto diretto del subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23973 del 26/09/2019; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 31675 del 14/11/2023) ».*

Muovendo da tali premesse, la Suprema Corte ha stabilito che: « ai fini della configurabilità della responsabilità ex art 2049 c.c. dell'assicuratore, occorre: 1) che sia stato cagionato un danno ad un terzo (anche derivante da induzione a contrarre o da stipula di polizza invalida) con colpa o dolo dell'ausiliario e affidamento incolpevole del danneggiato, 2) la sussistenza di un rapporto institorio anche "di fatto", desumibile o dall'inserimento dell'ausiliario in un reticolo di soggetti che, con le loro attività (stipule, premi, portafoglio, crescita rete, ecc.), forniscono un apporto economico-funzionale dell'impresa assicurativa e/o dal potere (anche solo eventuale) di direzione e controllo dell'assicuratore, 3) l'occasionalità necessaria tra le mansioni svolte per la compagnia assicuratrice e l'illecito».

La Suprema Corte ha quindi affermato che «l'assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell'illecito commesso dal subagente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia »

La Corte ha poi stabilito che «l'illecito del subagente può ritenersi commesso nell'esercizio delle incombenze connesse alla promozione/gestione dei prodotti assicurativi, con conseguente sussistenza del necessario nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e fatto dannoso, poiché l'espletamento delle prime ha reso possibile o comunque agevolato la realizzazione del secondo, esponendo il terzo all'ingerenza dannosa dell'ausiliario».

Ed ancora, la Cassazione ha precisato che, nel caso di specie, « la censura della ricorrente- che chiede di escludere la responsabilità dell'assicuratore sulla sola base dell'assenza di un rapporto "diretto" tra compagnia e subagente- non coglie il corretto perimetro applicativo dell'art 2049 c.c.: infatti, la preposizione può risultare integrata (e, quindi, la responsabilità del preponente configurabile) in presenza di una rete distributiva organizzata e funzionalmente inserita nell'attività dell'impresa ».

Pertanto, la Corte ha affermato che: «l'assicuratore risponde ex art 2049 c.c. dell'illecito commesso dal sub-agente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia».

La Suprema Corte ha infine chiarito che «l'incuria dell'assicurato nel pagamento di premi comporta sua autoresponsabilità, a meno che "tale condotta fosse nel caso concreto giustificata- in sostanza- da un incolpevole affidamento, suscitato dal fatto che tra l'assicurata e l'intermediario assicurativo fosse da anni invalsa una prassi in tal senso».

## DIRITTO AMMINISTRATIVO

**Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 marzo 2026, n. 2492 – in tema di autorizzazione paesaggistica rilasciata in funzione del condono edilizio, la Soprintendenza deve limitarsi a valutare la compatibilità paesaggistica delle sole opere abusive oggetto dell’istanza di sanatoria, senza sconfinare in valutazioni urbanistico–edilizie di competenza esclusiva del Comune e senza fondare il diniego su ulteriori presunti abusi non accertati.**

In materia di condono edilizio su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con sentenza n. 2492 del 25 marzo 2026, ha chiarito l’ambito delle competenze della Soprintendenza nella procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Ai fini del decidere, il Collegio muove dall’art. 1, comma 10, della l. n. 449/1997, secondo cui *«l’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa»*.

Tale disposizione, osserva il Consiglio di Stato, *«risponde alla architettura del procedimento amministrativo delineata dalla legge n. 241 del 1990 in linea con i principi di libertà privata e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione delineati dagli articoli 2, 41 e 97 della Costituzione, come declinati con l’introduzione degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia»*. Alla luce di tali principi, la fase preliminare dell’esercizio di poteri autoritativi *«deve essere introdotta da un’unica domanda e conclusa da un unico provvedimento adottato dall’autorità procedente (in questo caso, il Comune)»*, mentre gli altri interessi pubblici – incluso quello paesaggistico – sono tutelati tramite pareri endoprocedimentali. Questo deriva *«dall’esigenza pubblicistica di “garanzia dei diritti inviolabili” degli altri consociati e dell’interesse pubblico generale alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità»*.

Ne discende che *«la funzione dell’autorizzazione paesaggistica rimessa alla Soprintendenza era unicamente quella di verifica della compatibilità dell’opera edilizia oggetto di domanda di condono, mentre risultava estranea ogni valutazione di carattere urbanistico, demandata al Comune quale autorità procedente»*, in linea con il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di condono, *«l’autorizzazione paesaggistica (e il parere soprintendentizio) si dovranno basare sulla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi abusivi oggetto dell’istanza di sanatoria, in relazione alle specifiche competenze delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo»*.

Nel caso di specie, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo richiamando presunte ulteriori difformità (tra cui la più ampia traslazione del villaggio verso il monte e ulteriori abusi non dichiarati), non oggetto dell'istanza di condono e non accertate, ritenendo inoltre incompleta la documentazione. Secondo il Consiglio di Stato, ciò integra un «*illegittima invasione delle competenze in materia urbanistico–edilizia*», poiché la Soprintendenza ha negato il proprio favorevole parere «*supponendo l'esistenza di ulteriori abusi, non ricompresi nell'istanza di sanatoria e non accertati e la cui definizione in termini di illeciti edilizi spettava, comunque, esclusivamente al Comune*».

Con riferimento al caso di specie, il Collegio sottolinea inoltre che le opere oggetto di condono erano «*interventi per lo più interrati e di minima entità [...] e pertanto inidonei a poter causare una concreta lesione del vincolo tutelato*», sicché non vi erano ragioni paesaggistiche idonee a giustificare il diniego.

**Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2026, n. 2390 – la regola dell'alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ora Ricorso Straordinario) e il ricorso giurisdizionale trova applicazione non solo quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione del medesimo atto ma anche quando, come nel caso in esame, vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito: gli atti che precedono il decreto decisorio non sono pertanto impugnabili.**

Con sentenza n. 2390 del 29 febbraio 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, chiarendo l'ambito dell'alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale e l'impossibilità di sottoporre a sindacato giurisdizionale i pareri resi dal Consiglio di Stato e il D.P.R. decisorio del ricorso.

Preliminarmente, il Collegio ha ribadito che, con il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ha cambiato nome in «Ricorso Straordinario» e che deve ora essere proposto al Presidente del Consiglio di Stato.

In via generale, inoltre, ha affermato che si «*tratta di un "rimedio giustiziale" alternativo al ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) in quanto l'attuale sistema consente che – su accordo delle parti, ovvero in mancanza di opposizione da parte dei soggetti notificatari del ricorso – il contenzioso amministrativo possa essere definito in unico grado e su parere conforme reso dal Consiglio di Stato ("organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione", ai sensi dell'art. 100, comma primo, della Cost.) al quale, nella sua funzione di autorità terza e imparziale, spetta sostanzialmente – anche se non formalmente, essendo rimessa al Presidente della Repubblica ratione temporis l'adozione del decreto finale – la decisione della lite*».

I giudici ripercorrono dunque l'evoluzione giurisprudenziale dell'istituto: dopo che le «sezioni unite della Corte di Cassazione (14 maggio 2014, n. 14014, 19 dicembre 2012, n. 23464 e 28 gennaio 2011, n. 2065) ma anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 9 e 10 del 2013 e n. 18 del 2012) avevano certificato la natura "giurisdizionale" del decreto decisorio del ricorso straordinario», più recentemente « l'Adunanza plenaria con la sentenza n. 11/2024 ha però – condivisibilmente – cambiato impostazione, facendo richiamo alle norme che disciplinano l'alternatività tra i rimedi, riconsiderando nuovamente la "natura amministrativa" del ricorso straordinario e specificando che "il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali"».

Inoltre, il Consiglio di Stato menziona l'art. 10, comma 3, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1999, che «prevede una limitata possibilità di impugnare la decisione resa su ricorso straordinario (quindi il D.P.R. conclusivo) davanti al giudice amministrativo», esclusivamente riservata alle parti del giudizio (per vizi di forma o di procedimento) e per il controinteressato pretermesso pregiudicato dalla decisione straordinaria, anche per altri possibili errori di giudizio.

Richiamando la recente Adunanza Plenaria n. 11/2024, il Collegio ha ribadito che il decreto decisorio è assistito dai caratteri della «irretrattabilità (salva, naturalmente, l'impugnazione straordinaria) e della incontestabilità esterna»: secondo la Sezione, è ragionevole presumere che con ciò l'Adunanza Plenaria abbia inteso «escludere la possibilità che il decreto decisorio sul ricorso straordinario, in quanto atto amministrativo, possa formare oggetto di "ritiro" in autotutela da parte della stessa amministrazione nelle forme della revoca ex art. 21 quinquies ovvero dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990». Al contrario, «la "incontestabilità esterna" cui si riferisce la Plenaria finisce, a giudizio del Collegio, per tradursi nella inammissibilità dell'impugnativa del decreto decisorio dinanzi al giudice amministrativo da parte del ricorrente (per ogni ordine di vizio) e da parte dei controinteressati ritualmente evocati per i vizi di sostanza (sempre) o di forma (purché precedenti alla resa del parere)».

Alla luce del quadro così ricostruito, la sentenza afferma che la richiesta di riesame dell'amministrazione e i parere del Consiglio di Stato sono «atti endoprocedimentali, come tali non autonomamente impugnabili in quanto non dotati di autonoma lesività, sia per il fatto che il D.P.R. decisorio del ricorso straordinario, in forza del principio della alternatività e della scelta in tale senso operata dalle parti, è impugnabile dalle medesime parti davanti al giudice amministrativo soltanto per vizi procedurali o formali propri, ossia intervenuti dopo il parere del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 22/1980; IV Sezione n. 800/1996; VI Sezione n. 3831/2006), ma non per il merito della decisione e con un nuovo ricorso straordinario quando si configuri la sussistenza di alcuna delle ipotesi revocatorie ex art. 395 c.p.c. (art. 15 D.P.R. 1199/1971)».

La regola dell'alternatività tra ricorso straordinario e giurisdizionale, infatti, risponde a una *ratio* di tutela della giurisdizione e non dei privati, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni costanti sulla medesima controversia, e trova applicazione *«non solo quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione del medesimo atto ma anche quando, come nel caso in esame, vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito»*.

**Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2026, n. 2351 – le obbligazioni assunte con convenzioni urbanistiche, ivi compresi gli oneri cd. “concertativi” (come la realizzazione di una strada extra ambito), hanno natura di obbligazioni *propter rem* e, in quanto tali, si trasmettono agli aventi causa quali attuali proprietari dei lotti, che rispondono solidalmente verso il Comune indipendentemente dalle vicende interne al consorzio o dalle transazioni intervenute con altri coobbligati.**

Con la sentenza n. 2351 del 19 marzo 2026, il Consiglio di Stato, Sezione IV, torna sul tema della natura delle obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche e sulla loro trasmissione ai successivi acquirenti dei lotti, nonché sugli effetti delle transazioni stipulate dal Comune con alcuni dei debitori solidali.

Il Collegio muove dalla nozione di obbligazione reale o *propter rem*, *«così denominata perché l'assunzione dell'obbligo è connessa con il diritto reale di cui il debitore è titolare: diritto del quale l'obbligazione segue le vicende, in considerazione della sua funzione, trovando la propria ragion d'essere nella titolarità del diritto, come conseguenza del principio secondo il quale chi gode di determinati vantaggi non può non subire gli eventuali riflessi negativi»*.

Richiamando l'art. 28, comma 8, l. n. 1150/1942 e il consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, la sentenza ribadisce che l'obbligo di realizzare le opere previste in convenzione – e, più in generale, gli oneri funzionali al corretto assetto del territorio – grava non solo sui lottizzanti originari, ma anche sugli attuali proprietari delle aree incluse nel comparto, *«quali aventi causa degli originali lottizzanti o successivi aventi causa, e comunque in ogni caso di acquisto a titolo originario o a titolo derivativo»*.

La natura reale dell'obbligazione, infatti, riguarda i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l'edificazione, e i loro aventi causa, ma non anche i soggetti che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con i primi alcun rapporto e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia devono pagare al comune concedente i relativi oneri di urbanizzazione (Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2002, n. 12571).

Ulteriormente, i giudici affermano che *«l'orientamento relativo alla natura reale delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche può essere riferito anche ad obblighi diversi da quelli strettamente attinenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in ragione della specifica natura delle convenzioni, finalizzate non solo alla realizzazione di interessi privati, ma soprattutto all'interesse pubblico al corretto assetto del territorio»*.

Di particolare interesse è l'estensione di tale natura reale anche agli oneri cd. "concertativi", ulteriori rispetto alle opere di urbanizzazione in senso stretto: questo *«non costituisce il mero manifestarsi di obbligazioni aggiuntive che i soli originari lottizzanti si assumono al fine di conseguire benefici ulteriori e/o aggiuntivi rispetto all'ordinario sinallagma contrattuale», ma manifesta l'intendimento dell'autorità preposta alla pianificazione circa il corretto assetto di quel determinato territorio; intendimento che porta l'autorità a soprassedere dall'esercizio del potere nella forma unilaterale, e a manifestarlo nella forma consensuale e concertata»*.

Così, eventuali previsioni dettate in sede di pianificazione attuativa del territorio risultano direttamente connesse alla scelta del Comune di acconsentire all'edificazione nelle specifiche aree, nei modi e nei tempi stabiliti dalla convenzione che accede alla pianificazione attuativa. Ciò si collega *«alla fruizione di vantaggi per coloro che ottengono, mediante l'approvazione del piano attuativo, il diritto di procedere all'edificazione, venendo a concretare quella situazione che si ritiene substrato della qualificazione dell'obbligazione come "propter rem" in quanto "conseguenza del principio secondo il quale chi gode di determinati vantaggi non può non subire gli eventuali riflessi negativi" (Cons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 2024 n. 4687)»*.